



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
FONDI ANNO 2026 - CANONI ANNO 2025**

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: VENERDI' 10 APRILE 2026 ORE 12.00

Art.1 Oggetto del Bando

Il presente Bando approvato con determinazione n.3 del 02.02.2026, disciplina la concessione ai conduttori meno abbienti di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo di contributi per l'abbattimento del canone di locazione corrisposti nell'anno 2025 (canoni di locazione pagati nel periodo 01.01.2025 – 31.12.2025).

Il presente Bando è approvato ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dell'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e del Decreto del Presidente della Regione n.066/Pres. del 15 aprile 2020 da ultimo modificato con DPREg 01 marzo 2023 n.45.

Art.2 Risorse utilizzate per la concessione del contributo

Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo regionale per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.

In fase di erogazione dei contributi sui canoni pagati per l'anno 2025, il 5% degli stanziamenti regionali saranno destinati esclusivamente ai richiedenti i contributi che, a data della domanda, non abbiano compiuto 36 anni. Il Comune di San Giorgio della Richinvelda non concorre al Fondo di cui sopra.

Art.3 Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo

1. Possono presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando coloro i quali, **alla data di presentazione della domanda**, presentano i seguenti requisiti:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
 - d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).
2. Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
 - **essere anagraficamente residenti in Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi:**
 - il suddetto requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari;
 - non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, "l'attività lavorativa";
 - per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
 - i cittadini extracomunitari, oltre al requisito soggettivo di cui sopra, devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno.

3. Essere maggiorenni;
4. Avere la **residenza anagrafica nel Comune di San Giorgio della Richinvelda**;
5. Essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno 2025 del contratto di locazione ad uso abitativo per il quale si chiede il contributo.

L'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:

- deve essere posta sul territorio regionale;
- essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale (prima casa);
- può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;
- non deve essere "di lusso", ovvero un alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n.218;
- non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998.

Il contratto di locazione:

- deve essere in forma scritta;
- deve essere efficace e regolarmente registrato;
- non deve riferirsi a sole quote di alloggi;
- non deve avere finalità turistiche;
- non sono ammessi contratti stipulati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria in vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società;

avere le seguenti caratteristiche:

- a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
- b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
- c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

6. **Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:**

- a) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- b) delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- c) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- d) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- e) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.

7. Che nessun componente del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, ha beneficiato per l'anno 2025 di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, né ha usufruito delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale;
8. Non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale;
9. Avere un **Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare non superiore a euro 30.000,00**;
10. Avere un **Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare**:
 - a) **fascia A: non superiore a euro 15.908,10**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti **non inferiore al 14%**;
 - b) **fascia B: non superiore a euro 20.000,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti **inferiore al 24%**;
 - c) **per i nuclei familiari composti da un solo componente**, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) indicate nei precedenti punti **è elevato del 20%** (fascia A euro 19.089,72 e fascia B euro 24.000,00);

FA-SCIA	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISE	ISE	ISEE per nuclei composti da più componenti	ISEE per nuclei composti da un solo componente
A	pari o superiore al 14%	fino a euro 30.000,00	fino a euro 15.908,10	fino a euro 19.089,72
B	pari o superiore al 24%	fino a euro 30.000,00	superiore a euro 15.908,10 e fino a euro 20.000,00	fino a euro 24.000,00

Art.4 Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

1. Per i nuclei familiari che includono almeno una situazione di debolezza sociale o economica, rientranti nelle categorie di seguito elencate, il contributo spettante viene incrementato fino ad un massimo del 25%:
 - a) **ANZIANI**: persone che hanno compiuto sessantacinque anni (**maggiorazione 1%**);
 - b) **GIOVANI**: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età (**maggiorazione 5%**);
 - c) **PERSONE** singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori (**maggiorazione 5%**);
 - d) **DISABILI**: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) (**maggiorazione 5%**);
 - e) **PERSONE** appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare (**maggiorazione 3%**);
 - f) **PERSONE** appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre (**maggiorazione 2%**);
 - g) **PERSONE** appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile (**maggiorazione 2%**);
 - h) **PERSONE** destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile (**maggiorazione 2%**).
2. Le maggiorazioni sono cumulabili.

Art.5 Determinazione dell'importo del contributo

1. Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza posseduta i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia, o qualora l'importo del contributo così calcolato sia inferiore ad € 30,00.
2. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a zero o nel caso in cui il canone di locazione corrisposto sia di importo superiore, verrà concesso un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2025 e comunque per un importo massimo di euro 3.110,00.
3. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal punto 2, **non potrà in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per i richiedenti in fascia A e l'importo di € 2.330,00 per i richiedenti in fascia B** di cui all'art. 3, e comunque non potrà essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2025.
4. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
5. **Qualora l'ammontare complessivo delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di San Giorgio della Richinvelda per la concessione dei contributi di cui al presente bando risulti inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di San Giorgio della Richinvelda procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il criterio dell'assegnazione a tutti i richiedenti di un contributo proporzionalmente ridotto.**
6. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. Come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/1998, nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.
7. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo.
8. **Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'art. 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.**
9. L'inosservanza del disposto di cui ai commi 7 e 8 comporta la revoca del contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art.6 Modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:
 - è ammessa un'unica domanda di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2025;
 - nel caso che una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un'autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
 - **la domanda di contributo va presentata al Comune di San Giorgio della Richinvelda**, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione;
 - la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. **Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata nel successivo art. 7.**

Si precisa che l'ammontare del canone di locazione **NON** deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.

2. La domanda di contributo va compilata esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune di San Giorgio della Richinvelda.
3. Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, nel periodo **COMPRESO TRA LUNEDÌ 2 FEBBRAIO 2026 E LE ORE 12.00 DI VENERDÌ 10 APRILE 2026 (TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE)** utilizzando una delle modalità di seguito illustrate:

- A. consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e solo il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00)
- B. via PEC all'indirizzo comune.sangiorgiodellarichinvelda@certgov.fvg.it

Non saranno ammesse alla procedura di concessione del contributo le domande presentate o pervenute oltre il termine di scadenza.

4. Il modulo della domanda è scaricabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.sangiorgio-dellarichinvelda.pn.it e il modello cartaceo è in distribuzione all'esterno dell'Ufficio Servizio Sociale del Comune (piano terra).

Art.7 Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:

- fotocopia del documento di identità personale del richiedente il contributo (cioè di colui che ha firmato la domanda di contributo e che è l'intestatario del contratto di locazione);
- copia del contratto/i di locazione per il quale si richiede il contributo, riportante gli estremi di regolare registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate;
- se il contratto d'affitto per il quale si richiede il contributo è intestato a più persone, autorizzazione degli altri intestatari a presentare domanda (**Mod.1 – Delega**), con allegata copia della carta d'identità;
- copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dell'affitto anno 2025 ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario (**Mod.2 – Pag.**);
- copia dell'attestazione ISEE del proprio nucleo familiare anagrafico attuale in corso di validità;
- per avvalersi delle agevolazioni previste per la condizione di disabilità, copia della certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria, di cui all'art.3 L.05/02/1992 n. 104.

Se stranieri cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea:

- fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo.

Art.8 Esclusioni

1. Sono escluse le domande:
- prive dei requisiti previsti nel presente Bando;
 - consegnate o giunte fuori termine;
 - prive di sottoscrizione;
 - prive della fotocopia di un valido documento di identità personale;
 - presentate su modello diverso da quello predisposto dall'Amministrazione comunale.

Art.9 Casi particolari

1. **Morosità:** nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l'anno 2025 (esclusi gli oneri accessori) e dichiarata nella domanda il proprietario e il conduttore dovranno confermare, mediante dichiarazioni scritte in sede di liquidazione del contributo, la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso. Nel caso in cui il richiedente, dai controlli effettuati, risulti moroso nel pagamento anche di parte dei canoni riferiti all'anno 2025, ma non abbia dichiarato la morosità, la domanda verrà esclusa.
2. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
3. **Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo

separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.

4. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda la stessa verrà archiviata.
5. **Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.
6. **Impedimento alla sottoscrizione:** in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii..
7. **Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai Servizi sociali o all'Ufficio Segreteria del Comune; l'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disagi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo.

Art.10 Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune di San Giorgio della Richinvelda dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi sono concessi solo in riferimento ai canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, dovuti e pagati per l'anno 2025, a fronte di contratti di locazione regolarmente registrati e per i quali è stata regolarmente pagata la tassa annuale di registrazione, relativi ad alloggi costituenti l'abitazione principale del richiedente.
3. Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad euro 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. E' ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente all'assegnazione del contributo.
4. Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti inferiore alla somma necessaria a soddisfare tutti i richiedenti, il Comune precede alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari secondo il seguente criterio: in proporzione ai fondi complessivamente disponibili.

Art.11 Perdita del diritto al contributo e controlli

1. Nel caso di decesso dell'intestatario della domanda, qualora lo stesso sia intervenuto prima dell'approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata; qualora il decesso sia intervenuto successivamente all'approvazione della graduatoria provvisoria, il contributo sarà erogato agli eredi conviventi al momento di presentazione della domanda (fatte salve diverse disposizioni da parte della Direzione regionale competente).
2. È prevista la perdita del diritto al contributo oggetto del presente Bando qualora il richiedente oppure altro membro del nucleo familiare, anche successivamente alla presentazione domanda, fruisca delle detrazioni fiscali previste dalle L. n. 431/1998 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'art. 16 del D.P.R.22/12/1986, n. 917, relativi allo stesso periodo temporale per cui si chiede il contributo.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate. A tal fine, potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. Qualora dal controllo emergessero irregolarità o mendaci dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà a segnalare le stesse all'autorità competente, per le conseguenti sanzioni amministrative o penali, come previsto dal Codice penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art.12 Informazioni

L'Area Servizi Interni – Servizio Sociale è a disposizione per informazioni e/o chiarimenti sulla procedura ai seguenti contatti telefonici / e-mail oppure previo appuntamento:

Responsabile del Servizio:

dott. Umberto Lodi 0427 968617 e-mail: segreteria@comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it

Istruttore amministrativo:

dott.ssa Agnese Pasquin 0427 968613 e-mail: agnese.pasquin@comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:

Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento:

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di San Giorgio della Richinvelda rappresentato dal Sindaco – Via Richinvelda n.15 33095 San Giorgio della Richinvelda PEC: comune.sangiorgiodellarichinvelda@certgov.fvg.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:

a) per il Comune il Responsabile Area Servizi Interni dott. Umberto Lodi – Via Richinvelda n.15 33095 San Giorgio della Richinvelda PEC: comune.sangiorgiodellarichinvelda@certgov.fvg.it

b) per la parte automatizzata con strumenti informatici sono responsabili del trattamento, per quanto di rispettiva competenza, l'INSIEL S.p.A., con sede in via S. Francesco d'Assisi n.43 – Trieste, e il Comune per le fasi di rispettiva competenza.

"D.P.O." (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati) è la ditta BOXXAPPS S.r.l. mail: info@boxxapps.com pec: boxxapps@legalmail.it numero verde 800893934.

Finalità del trattamento:

i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Modalità del trattamento e conservazione:

il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto:

Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento.

Destinatari dei dati personali:

i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore.

Diritti dell'interessato:

in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Art.13 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 9 dicembre 1998, n.431, all'articolo 11, alla Legge Regionale 19 febbraio 2016 n.1 art.19 e al decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. da ultimo modificato con DPREG 01 marzo 2023 n.45).